SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 marzo 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

94A0500

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1994, n. 174.

Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 48 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 17 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454;

Vista la parte prima, titolo II, del regolamento n. 1612/68 del Consiglio delle Comunità europee del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 88/C72/02 del 18 marzo 1988;

Visto l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela degli interessi nazionali;

Visto l'art. 37, comma 2, del citato decreto, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, n. 4), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Considerato che occorre provvedere all'individuazione di tali posti e funzioni identificando i primi in particolari amministrazioni ed in relazione alle posizioni ordinamentali specificate in dispositivo e indicando le seconde in base alle competenze riconducibili alla nozione comunitaria di pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese;

ADOTTA
il seguente regolamento.

Art. 1.

1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:

a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;

b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia;

c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;

d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

1. Le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana sono le seguenti:

a) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi;

b) funzioni di controllo di legittimità e di merito.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentita l'amministrazione competente, esprime, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dell'interessato, diniego motivato all'accesso a specifici impieghi o all'affidamento di incarichi che comportino esercizio di taluna delle funzioni indicate al comma 1. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia preclusiva sino a che non intervengano modifiche della situazione di fatto o di diritto che facciano venir meno l'impedimento all'accesso.

3. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 3.

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 39

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 48 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317, è il seguente:

«Art. 48. — 1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere ad offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione».

— Il titolo II della parte prima del regolamento CEE n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, concerne l'esercizio dell'impiego e la parità di trattamento.

— Il testo della comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 88/C 72/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 72 del 18 marzo 1988 è il seguente:

«LIBERA CIRCOLAZIONE DI LAVORATORI E ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEGLI STATI MEMBRI: L'AZIONE DELLA COMMISSIONE IN MATERIA D'APPLICAZIONE DELL'ART. 48, PARAGRAFO 4 DEL TRATTATO CEE. (N. 88/C 72/02).

INTRODUZIONE.

Nel contesto delle azioni intese a promuovere la libera circolazione dei lavoratori, la Commissione intende garantirla ai cittadini comunitari per quegli impieghi dell'amministrazione pubblica degli Stati membri che secondo la Commissione stessa non possono beneficiare della deroga alla libera circolazione dei lavoratori di cui al paragrafo 4 dell'art. 48 del trattato.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso d'intraprendere un'azione sistematica mirante ad eliminare le restrizioni fondate sulla cittadinanza che in ogni Stato membro vietano ai lavoratori degli altri Stati membri l'accesso agli impieghi di alcuni settori pubblici ben determinati.

Una simile azione è tanto più giustificata in quanto, con l'atto unico, la Comunità si è prefissa tra l'altro il compito di attuare per il 1992 un vero e proprio mercato interno, uno spazio senza frontiere all'interno del quale la libera circolazione delle persone avra un posto fondamentale.

Garantire ad ogni cittadino comunitario la più ampia libertà di circolazione a fini professionali costituisce inoltre un elemento sostanziale della costruzione dell'Europa dei cittadini, decisa dal Consiglio europeo di Fontainebleau.

IL NESSO CON ALTRE POLITICHE DELLA COMMISSIONE.

L'azione intesa ad eliminare l'esigenza della cittadinanza tra le condizioni di accesso ad alcuni impieghi pubblici è tanto più necessaria in quanto la Commissione sta adoperandosi per attuare altre iniziative, quali il piano volto a stimolare la cooperazione fra gli Stati membri per la mobilità dei ricercatori europei (programma Science) e la promozione della mobilità degli studenti all'interno della Comunità (programma Erasmus). È evidente che il successo di queste due iniziative dipende dall'efficacia dell'azione della Commissione per la liberalizzazione dei pubblici impieghi, tra cui quelli dipendenti dagli istituti pubblici di ricerca degli Stati membri.

Inoltre, tale azione si rivela complementare ad altre politiche che la Commissione sta conducendo per la liberalizzazione dei trasporti e degli istituti finanziari. Infine, va rilevata l'importanza di tale iniziativa per creare condizioni più efficaci di applicazione delle varie direttive adottate dalla Comunità per favorire l'esercizio di alcune professioni da parte dei cittadini comunitari che si trovino nel territorio di un altro Stato membro.

Da ultimo, l'azione descritta appare fondamentale nella prospettiva dell'adozione da parte del Consiglio della proposta di direttiva riguardante un regime generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore sanzionanti formazioni professionali di durata minima triennale. Ciò conferirà ai lavoratori comunitari maggiori possibilità di accedere all'occupazione negli altri Stati membri: essi potranno così beneficiare di tale riconoscimento per poter accedere ad alcuni impieghi della pubblica amministrazione che, in precedenza, erano riservati ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Infatti, se gli Stati membri fossero liberi d'imporre la condizione della cittadinanza per tutti gli impieghi della pubblica amministrazione, potrebbero essere deluse le aspirazioni dei cittadini degli Stati membri formanti oggetto di tali politiche.

L'ART. 48 DEL TRATTATO, IL SUO PARAGRAFO 4, L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

L'art. 48 del trattato CEE stabilisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Il suo paragrafo 4, secondo il quale "le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione", costituisce una deroga a tale principio.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel rilevare il carattere fondamentale dell'art. 48 nel contesto del trattato CEE e riconoscendone l'applicabilità diretta, ha rammentato la necessità di un'interpretazione restrittiva di simile deroga, precisando in varie sentenze (sentenze sulla causa 149/79 - Commissione contro il Regno del Belgio, sentenza del 17 dicembre 1980, raccolta 1980, pag. 3881, sentenza del 26 maggio 1982, raccolta 1982, pag. 1845) che gli impieghi oggetto di tale disposizione sono quelli in rapporto con attività specifiche della pubblica amministrazione, cioè quando questa sia investita dell'esercizio dei pubblici poteri e della responsabilità di salvaguardare gli interessi generali dello Stato, ai quali vanno assimilati quelli delle pubbliche collettività, quali le amministrazioni comunali.

L'AZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione, alla quale il trattato ha conferito la responsabilità di assicurare la corretta applicazione delle norme comunitarie e di far rispettare le sentenze della Corte, intende vigilare perché gli Stati membri applichino in concreto la normativa in materia di libera circolazione dei lavoratori e di parità di trattamento tra i lavoratori comunitari per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, in base ai principi del trattato, senza che sia necessario proporre nuovi provvedimenti di diritto comunitario.

Le attività specifiche della funzione pubblica nazionale formanti oggetto di deroga

In base allo stato attuale della giurisprudenza della Corte e tenuto conto delle attuali condizioni della costruzione del mercato unico, la Commissione ritiene che la deroga di cui all'art. 48, paragrafo 4, riguardi le funzioni specifiche dello Stato e della collettività ad esse assimilabili quali le Forze armate, la polizia e le altre Forze dell'ordine pubblico, la magistratura, l'amministrazione fiscale e la diplomazia. Inoltre, si considerano compresi in tale eccezione gli impieghi dipendenti dai ministeri statali, dai governi regionali, dalle collettività territoriali e da altri enti assimilati e infine dalle banche centrali, quando si tratti del personale (funzionari e altri) che esercita le attività coordinate intorno ad un potere pubblico giuridico dello Stato o di un'altra persona morale di diritto pubblico, come l'elaborazione degli atti giuridici, la loro esecuzione, il controllo della loro applicazione e la tutela degli organi dipendenti. Di conseguenza, tali impieghi non formano oggetto dell'azione che la Commissione intende condurre.

Le attività interessate dall'azione nel settore dei servizi pubblici

A giudizio della Commissione, i compiti e le responsabilità che caratterizzano gli impieghi dipendenti da alcune strutture nazionali sembrano, in genere, abbastanza lontani dalle attività specifiche dell'amministrazione pubblica come sono definite dalla Corte di giustizia, per cui soltanto a titolo quanto mai eccezionale possono formare oggetto dell'esenzione prevista all'art. 48, paragrafo 4, del trattato CEE.

La Commissione intende quindi condurre in linea prioritaria un'azione sistematica nei seguenti settori:

- gli enti incaricati di gestire un servizio commerciale (per esempio: trasporti pubblici, distribuzione dell'elettricità o del gas, compagnie di navigazione aerea o marittima, poste e telecomunicazioni, enti di radiotelediffusione);
- i servizi operativi nel settore della pubblica sanità;
- l'istruzione nelle scuole pubbliche;
- la ricerca a fini civili condotta presso istituti pubblici.

Infatti, per ciascuna di tali attività si constata che essa esiste pure nel settore privato, al quale l'art. 48, paragrafo 4, non si applica, oppure che può essere esercitata nel settore pubblico senza che intervengano condizioni di cittadinanza.

La Commissione intende informare sulle conclusioni del suo esame dei settori scelti gli Stati membri interessati, ai quali chiederà di consentire l'accesso agli impieghi di tali settori ai lavoratori cittadini degli Stati membri. La Commissione si riserva di ricorrere, se necessario, alla procedura di cui all'art. 169 del trattato CEE, che prevede l'avvio di una vertenza contro lo Stato che sia ritenuto commettere un'infrazione. Del resto, tale procedura garantisce agli Stati membri la possibilità di dimostrare che, per un determinato impiego e contro ogni normale previsione, vi sia un nesso con attività specifiche della pubblica amministrazione. In tal caso, gli Stati membri potranno mantenere l'esigenza della cittadinanza per l'accesso a questi impieghi, sotto il controllo della Corte di giustizia.

Le azioni settoriali riguarderanno il complesso degli impieghi dei settori in questione. Al riguardo la Commissione rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non si potrà giustificare, a priori, nessuna discriminazione basata sulla cittadinanza per quanto riguarda l'accesso agli impieghi subalterni della pubblica amministrazione.

L'IMPORTANZA DELLA COOPERAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

La Commissione conta sulla cooperazione attiva ed efficace da parte degli Stati membri per evitare, nei limiti del possibile, ogni vertenza.

Al riguardo, la Commissione, auspica che fin d'ora gli Stati membri interessati — quelli le cui legislazioni nazionali riservino ai loro cittadini l'accesso agli impieghi nei settori in oggetto — la informino delle loro difficoltà obiettive per l'azione che essa intende seguire in tale campo, per poterne eventualmente tener conto.

LE POSSIBILITÀ DI RICORSO RISERVATE AI CITTADINI COMUNITARI

Oltre alla facoltà di inviare reclami relativi alle vertenze (in ogni Stato membro della Comunità l'Ufficio stampa e informazione — che è una vera e propria antenna della Commissione delle Comunità europee — ha la funzione non soltanto d'informare i cittadini sui loro diritti individuali e collettivi, ma anche di raccoglierne le lagnanze riguardo alle infrazioni o negligenze commesse dalle amministrazioni nazionali nei confronti della normativa comunitaria. I cittadini comunitari hanno anche la possibilità di inviare i loro reclami o di denunciare il mancato rispetto della legislazione CEE direttamente presso i servizi della Commissione a Bruxelles) i cittadini comunitari hanno il diritto di adire le magistrature nazionali degli Stati membri, se ritengano che il rifiuto della loro candidatura ad un impiego del settore pubblico non sia compatibile con le norme comunitarie inerenti alla libera circolazione, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia. Difatti, tali norme sono di applicazione diretta negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri e hanno la prevalenza su ogni disposizione nazionale contraria. Se una giurisdizione nazionale si trovi di fronte ad una questione d'interpretazione delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori, ha la facoltà, e in certi casi il dovere, di deferire tale questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 177 del trattato CEE, perché questa deliberi a titolo pregiudiziale».

— Il testo dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29/1993, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, è il seguente:

«1. I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— L'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, prevede delega al Governo per l'emanazione di «uno o più decreti legislativi diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione». Il comma 1, lettera *c)*, n. 4), dello stesso articolo dispone che sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)*. — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza: i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)*. 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6 Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica

7 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati»

Il comma 4-*ter* dell'art 4 del D L n 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che. «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971. n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato *n.d r*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975. n 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n d r*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali»

— Il testo dell'art 1, comma 3, del citato D Lgs n 29/1993 è il seguente «3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art 117 della Costituzione Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421, costituiscono. altresi, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica»

Nota all'art 2

— Per l'art 1, comma 3, del D Lgs n 29/1993 si veda in nota all'art 1

94G0199

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1994.

Revoca della sospensione dalla carica di un deputato della regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1994, con il quale veniva dichiarata la sospensione della carica di deputato della regione siciliana del sig. Vincenzo Leone;

Vista l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palermo n. 821/93, in data 14 febbraio 1994, con la quale è stato revocato il provvedimento restrittivo adottato a carico del predetto sig. Vincenzo Leone, il precedente giorno 4, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale,

Vista la comunicazione in data 16 febbraio 1994, n. 15/2A2, del commissario dello Stato nella regione Sicilia,

Considerato che. per effetto dell'intervenuto provvedimento giudiziario di revoca, è venuto meno il presupposto della sospensione contemplata dalla legge e, pertanto, cessa l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 1994;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

La sospensione del sig. Vincenzo Leone dalla carica di deputato della regione siciliana è revocata a decorrere dal 14 febbraio 1994

Roma, 22 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1695

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1994

Revoca della sospensione dalla carica di un consigliere della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1994, con il quale veniva dichiarata la sospensione della carica di consigliere dela regione Calabria del sig. Salvatore Vecchio;

Vista la nota in data 22 febbraio 1994, n 638/2.00.10/1, con la quale il commissario del Governo nella regione Calabria ha trasmesso copia dell'ordinanza del tribunale di Catanzaro, che revoca il provvedimento restrittivo adottato a carico del predetto sig. Salvatore Vecchio, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale;

Considerato che, per effetto dell'intervenuto provvedimento giudiziario di revoca, è venuto meno il presupposto della sospensione contemplata dalla legge e, pertanto, cessa l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1994;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Ferma restante la misura dell'obbligo di soggiorno inflitta dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in premessa, la sospensione del sig. Salvatore Vecchio dalla carica di consigliere della regione Calabria è revocata a decorrere dal 10 febbraio 1994.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1696

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1994

Revoca della sospensione dalla carica di un consigliere della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1994, con il quale veniva dichiarata la sospensione dalla carica di consigliere della regione Abruzzo del sig. Attilio D'Amico;

Vista l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Pescara n. 920/92, in data 21 febbraio 1994, con la quale è stato revocato il provvedimento restrittivo adottato a carico del predetto sig. Attilio D'Amico, il precedente giorno 8, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale;

Vista la comunicazione in data 21 febbraio 1994, n. 317 C.G., del commissario del Governo nella regione Abruzzo;

Considerato che, per effetto dell'intervenuto provvedimento giudiziario di revoca, è venuto meno il presupposto della sospensione contemplata dalla legge e, pertanto, cessa l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1994;

Decreta:

La sospensione del sig. Attilio D'Amico dalla carica di consigliere della regione Abruzzo è revocata a decorrere dal 17 febbraio 1994.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1697

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1994

Revoca della sospensione dalla carica di un consigliere della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1993, con il quale veniva dichiarata la sospensione dalla carica di consigliere della regione Basilicata del sig. Faetano Fierro;

Vista la sentenza della corte di appello di Potenza cat. A.4/94 - D.I.G.O.S. in data 18 febbraio 1994, con la quale la suddetta Corte proscioglie il consigliere regionale Gaetano Fierro dall'accusa di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 del codice penale) essendo il resto contestato estinto per prescrizione;

Vista la comunicazione in data 23 febbraio 1994, n. 88 1.05.03, del commissario del Governo nella regione Basilicata;

Considerato che, per effetto dell'intervenuto provvedimento giudiziario di revoca, è venuto meno il presupposto della sospensione contemplata dalla legge e, pertanto, cessa l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 1993;

Decreta:

La sospensione del sig. Gaetano Fierro dalla carica di consigliere della regione Basilicata è revocata a decorrere dal 17 febbraio 1994.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1698

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1994.

Revoca della sospensione dalla carica di un consigliere della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1994, con il quale veniva dichiarata la sospensione dalla carica di consigliere della regione Calabria del sig. Fabiano Lavorato;

Vista l'ordinanza 1° marzo 1994, con la quale il giudice delle indagini preliminari del tribunale penale di Vibo Valentia ha revocato la misura cautelare dagli arresti domiciliari a carico del predetto sig. Fabiano Lavorato;

Letta la comunicazione in data 1° marzo 1994, n. 725/2.00 10/1, del commissariato del Governo nella regione Calabria;

Considerato che sono venuti meno i presupposti di legge per la sospensione stessa;

Vista la legge 12 gennaio 1994, n. 39;

Decreta:

Il provvedimento di sospensione del sig. Fabiano Lavorato dalla carica di consigliere della regione Calabria, citato in premessa, è revocato a decorrere dal 1° marzo 1994.

Roma, 5 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1699

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 1993.

Revisione della misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'art. 61, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, concernente il rimborso a carico dei contribuenti delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti cui sono tenuti i concessionari;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, con il quale è stata approvata la tabella dei compensi, a carico dei contribuenti morosi, da percepirsi dai concessionari del servizio della riscossione per le procedure esecutive regolate dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che, al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, venga effettuata, con periodicità biennale, tra l'altro, la revisione della misura dei rimborsi spese;

Considerato che l'art 14, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n 75, esclude l'applicabilità del citato art. 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, limitatamente all'anno 1992, per cui occorre procedere alla revisione della misura dei rimborsi spese da valere per gli anni 1993 e 1994;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 392 del 24 novembre 1990, con il quale è stato, tra l'altro, disposto l'aumento di un terzo, rispetto alla previgente tariffa approvata con decreto ministeriale del 31 ottobre 1985, della misura dei diritti e delle indennità spettanti ai procuratori legali per il compimento di atti di esecuzione;

Considerato che tale aumento di un terzo assorbe quello derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT;

Considerata la corrispondenza tra le attività normalmente svolte in sede di recupero coattivo del credito tributario e le attività indicate nella tariffa medesima;

Ritenuto che debba rimanere invariato quanto disposto dal citato decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989 in ordine alla categoria di spese gravanti sui concessionari per quelle attività che devono necessariamente essere compiute con l'intervento di soggetti estranei, mentre risulta necessario procedere ad un aggiornamento dei compensi per le spese relative agli atti esecutivi compiuti direttamente dal concessionario, nonché dei relativi coefficienti applicativi, adeguando la tabella approvata con il decreto ministeriale 19 dicembre 1989 alla nuova tabella degli onorari e diritti dovuti ai procuratori legali;

Sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia;

Visto il conforme parere della commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge n. 657 del 1986, emesso nella seduta del 24 febbraio 1992, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 19 dicembre 1989 è sostituito dal seguente.

«È approvata la tabella dei compensi, a carico dei contribuenti morosi, da percepirsi dai concessionari del servizio della riscossione per le procedure esecutive regolate dalla legge sulla riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e di altri enti pubblici:

1)	Avviso di mora	L. 16.000
2)	Pignoramento mobiliare	» 16.000
3)	Pignoramento presso terzi	» 16.000
4)	Pignoramento immobiliare o di mobili registrati (navi, automobili, aeromobili)	» 16 000
5)	Surroga	» 16.000
6)	Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali	» 16 000
7)	Incanto mobiliare	» 8.000
8)	Incanto immobiliare	» 44.000
9)	Iscrizione di causa a ruolo	» 4.000
10)	Comparizione davanti al giudice dell'esecuzione	» 6.000
11)	Istanza di attribuzione del ricavato	» 16.000
12)	Richiesta di registrazione	» 4.000
13)	Asporto	» 20.000

La misura dei diritti di cui al precedente comma si riferisce a crediti fino a L. 500.000.

Per i crediti da:

L. 500.000 a L. 1.000.000 tali diritti sono aumentati del 75%;

L. 1.000.001 a L. 3.000.000 del 200%;

L. 3.000.001 a L. 5.000.000 del 250%;

L. 5.000.001 a L. 10.000.000 del 300%,

L. 10.000.001 a L. 50.000.000 del 400%;

L. 50.000.001 a L. 100.000.000 del 500%;

L. 100.000.001 a L. 200.000.000 del 700%;

L. 200.000.001 a L. 500.000.000 del 900%;

L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 del 1000%,

L. 1.000.000.001 a L. 3.000.000.000 del 1200%;

oltre L. 3.000.000.001 del 1400%»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Finanze foglio n. 193

94A1694

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 marzo 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa tabacchicola a responsabilità limitata S. Antonio Abate», in Novoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 8 ottobre 1993 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa tabacchicola a responsabilità limitata S. Antonio Abate», con sede in Novoli (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa tabacchicola a responsabilità limitata S. Antonio Abate», con sede in Novoli (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Gennaro Barone, repertorio n. 517 in data 27 novembre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli aticoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gabriele Caputo, residente Casarano (Lecce), via E. Toti, 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1994

Il Ministro GIUGNI

94A1744

DECRETO 2 marzo 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia A.C.L.I. «Giovanni Paolo I», in Campi Salentina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 8 ottobre 1993 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia A.C.L.I. «Giovanni Paolo I», con sede in Campi Salentina (Lecce),

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia A.C.L.I. «Giovanni Paolo I», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci, repertorio n. 127682 in data 1° ottobre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli aticoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gabriele Caputo, residente in Casarano (Lecce), via E. Toti, 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1994

Il Ministro GIUGNI

94A1743

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 11 gennaio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le delibere della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze in data 3 marzo 1993;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 ottobre 1993;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo gli articoli relativi ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, terminanti con l'art. 85 sono inseriti i seguenti nuovi articoli dal n. 86 al n. 98 relativi ai diplomi universitari in: «terapisti della riabilitazione», «tecnico di audiometria e audioprotesi», «ortottisti e assistenti in oftalmologia» e «logopedia».

Gli articoli dal n. 539 al 547 e dal n. 549 al 565 relativi alle scuole dirette a fini speciali per «terapisti della riabilitazione», «ortottisti e assistenti in oftalmologia» e «tecnici di audiometria e protesizzazione acustica» sono abrogati.

Dall'art. 528, contenente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali, sono pertanto cassate le corrispondenti dizioni.

DIPLOMI UNIVERSITARI

Art. 86. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

terapisti della riabilitazione;

tecnico di audiometria e audioprotesi;

ortottisti e assistenti in oftalmologia;

logopedia.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 87 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di «terapista della riabilitazione», articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione con menzione dell'indirizzo seguito.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di diploma.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, valido per l'accesso all'Università.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea di medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo del diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, ai fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 88 *(Ordinamento didattico).* — Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore) il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre) 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che devono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquistare la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni di esame.

Le aree con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono le seguenti:

I Anno - Primo semestre:

AREA *A*: Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale e medica.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - Secondo semestre:

AREA *B*: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i princìpi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria;
psicogeriatria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - Primo semestre:

AREA *C*: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II Anno - Secondo semestre:

AREA *D*: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche, di riabilitazione e di princìpi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

Riabilitazione in area intensiva;
Riabilitazione in geriatria e medicina.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - Secondo semestre:

AREA *F*: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale;
tecniche di riabilitazione neurogeriatrica.

F.2. Corso integrato di neurospicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità;
psicomotricità in geriatria.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.

INDIRIZZO DI ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - Secondo semestre:

AREA *G*: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartomuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
tecniche di riabilitazione in geriatria (ortopedia);
cinesiterapia strumentale;

idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 89 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche e obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal Presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nelle facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, con propria delibera riconosce altresì anche parzialmente gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

Art. 90 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in «tecnico di audiometria ed audioprotesi», articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e protesizzazione acustica. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in tecnico di audiometria e audioprotesi con menzione dell'indirizzo seguito.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di diploma.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, valido per l'accesso all'Università.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea di medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 91 (*Ordinamento didattico*). — Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo e definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che devono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - Primo semestre:

AREA *A:* Propedeutica (crediti 5).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:

audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - Secondo semestre:

AREA *B*: Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti 5).

Obiettivo: apprendere i princìpi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:

fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:

psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:

misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno.

AREA *C*: Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria audiometrica (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i princìpi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i princìpi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

a) I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:

fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:

otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:

audiometria tonale;
impedenzometria.

C.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri e in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre.

C.5. Corso integrato di patologia:

patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.6. Corso integrato di medicina materno-infantile:

audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.7. Corso integrato di audiometria infantile:

audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno - Primo semestre:

AREA *D*: Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti 5).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i princìpi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso integrato di audiometria protesica:

audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:

fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionali.

III Anno - Secondo semestre - indirizzo per audiometristi.

AREA *E*: Neurofisiologia clinica, audiologica preventiva e tecniche speciali (crediti 5).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica, apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

otoneurologia;
audiologia e audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:

semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale:
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:

epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale. comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

III Anno - Secondo semestre - indirizzo per audioprotesisti.

AREA *F*: Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti 5).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica: apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:

elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:

tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata.
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:

legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedaleri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 92 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnico di audiometria ed audioprotesi, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o da suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nelle facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
PER ORTOTTISTA E ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 93 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di «ortottista e assistente in oftalmologia».

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di diploma.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, valido per l'accesso all'Università.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 94 (*Ordinamento didattico*). — Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore) il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studi guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che devono essere sostenuti, in discipline, che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato, nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni di esame.

Le aree con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A* - Propedeutica (crediti 4).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
genetica medica.

A.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

I Anno - II semestre.

AREA *B* - Anatomia generale, fisiologia (crediti 4)

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

B.1. Corso integrato di istologia:

istologia;
embriologia.

B.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia

anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

B.3. Inglese scientifico.

B.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche

II Anno - I semestre:

AREA *C* - Fisiopatologia, visione binoculare (crediti 4).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfofunzionali della funzione visiva.

C.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:

ortottica I;
ottica e refrazione.

C.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

C.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche

II Anno - II semestre:

AREA *D* - Semeiologia e patologia oculare (crediti 4).

D.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche I,
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

D.2. Corso integrato di patologia oculare:

patologia oculare;
ipovisione II.

D.3. Corso integrato di neuroftalmologia:

ortottica II;
neuroftalmologia.

D.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno - I semestre:

AREA *E* - Oftalmologia specialistica (crediti 4).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

E.1. Corso integrato di pediàtria generale:

pediatria generale;
neonatologia.

E.2. Corso integrato di neuropsichiatria:

fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

E.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

E.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno - II semestre:

AREA *F* - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti 4).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

F.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II: ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

F.2. Corso integrato di farmacologia:

farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

F.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:

etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

F.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 95 (*Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale*). — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

La commissione di esame finale per l'esame di diploma è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, con propria delibera riconosce altresì anche parzialmente gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Art. 96 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in «logopedia».

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di diploma.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, valido per l'accesso all'Università.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 97 (*Ordinamento didattico*). — Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore) il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studi guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1.000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che devono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti, nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto, altresì, a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni di esame.

Le aree con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A* - Propedeutica (crediti 5).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:

fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extra ospedalieri.

I Anno - II semestre:

AREA *B* - Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti 5).

Obiettivo: apprendere i princìpi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;
semiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extra ospedalieri.

II Anno - I semestre:

AREA *C* - Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze chimiche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i princìpi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione, conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:

semeiotica audiologica generale;
semeiotica foniatrica generale;
semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II Anno - II semestre:

C.7. Corso integrato di semeiotica II:

semeiotica foniatrica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre:

AREA D - Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative; princìpi di sanità pubblica (crediti 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici, osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II.

riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso integrato di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane

pedagogia;
sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semeiotica logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Art. 98 (*Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esami finali*). — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto, esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista.

La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nelle facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 gennaio 1994

Il pro-rettore: ZAMPI

94A1672

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 4 marzo 1994, n. MIACEL 2 (94).

Acquisizione dei dati per l'attribuzione da parte dei comuni dei codici fiscali dei cittadini residenti, limitatamente ai soli neonati.

Ai prefetti della Repubblica

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo della provincia di Trento

Al commissario del Governo della provincia di Bolzano

e, per conoscenza:

All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero della sanità

Agli intendenti di finanza

All'ANCI

Con circolare F.L. 15/93 del 3 giugno 1993, emessa di concerto tra il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze, veniva fornita ai comuni la possibilità di comunicare al Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria, i dati anagrafici dei minori per l'attribuzione del codice fiscale.

Il tutto trovava motivazione nell'ambito di quanto già realizzato a supporto del cittadino per gli obblighi fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi 1993 per l'anno d'imposta 1992.

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 63 del 17 marzo 1993, riguardante lo scambio dati attraverso il codice fiscale tra sistemi delle amministrazioni pubbliche e dei comuni, le amministrazioni comunali continueranno ad inviare al Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria, i dati per l'attribuzione del codice fiscale ai soli neonati, al più presto possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla nascita.

Alla luce dell'esperienza sinora acquisita in merito, si rende necessario impartire le seguenti ulteriori istruzioni.

I dati anagrafici del neonato sono comunicati, attraverso connessioni telematiche tra i comuni ed il Ministero delle finanze, dal responsabile di anagrafe del comune di residenza al Ministero delle finanze stesso, che attribuisce d'ufficio il codice fiscale e lo trasmette, sempre per via telematica, al comune di residenza richiedente.

Ai fini di una corretta attribuzione del codice fiscale si rende necessario richiamare l'attenzione del responsabile di anagrafe sull'esigenza di indicare il nome così come iscritto nell'anagrafe secondo le vigenti norme, e sull'importanza che i dati, sulla base dei quali il Ministero delle finanze effettua l'attribuzione del codice fiscale, siano rispondenti a quelli risultanti dallo stesso registro.

Qualora il responsabile di anagrafe, in risposta alla richiesta di attribuzione, riceva dal Ministero delle finanze una delle seguenti segnalazioni, dovrà regolarsi come indicato nel punto relativo:

1) «codice fiscale già attribuito» seguito dai dati anagrafici e residenza del soggetto, in tal caso l'operatore è tenuto a verificare se trattasi di soggetti diversi (casi di omocodia);

2) «codice fiscale in corso di attribuzione da "nome ufficio" non seguito da ulteriori dati, in tale evidenza l'operatore avverte il cittadino che nel caso di immediata necessità può recarsi al più vicino ufficio distrettuale delle imposte dirette per richiedere un codice fiscale provvisorio, comunque, l'operatore potrà ripetere l'operazione tre giorni dopo regolandosi come indicato al punto precedente nel caso compaia la segnalazione 1.

Se trattasi di omocodia, il responsabile d'anagrafe è tenuto a predisporre la documentazione anagrafica di quanto riscontrato relativa al/i soggetto/i residente/i e/o nato/i nel comune operante e ad inviarla al più vicino ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale provvederà a completare eventualmente l'istruttoria, ad attribuire i codici fiscali differenziati e, quindi, a comunicarli direttamente ai soggetti interessati.

Pertanto il responsabile d'anagrafe nel caso in cui, ripetuta l'operazione a tre giorni di distanza, non riesca ad attribuire il codice, dovrà comunicare al cittadino, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto intervenuto, con l'avvertenza di recarsi all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di "nome ufficio" per il rilascio di un codice provvisorio, lo stesso al quale è stata trasmessa la pratica per competenza.

Il tesserino magnetico contenente il codice fiscale viene inviato, dal Ministero delle finanze, all'indirizzo comunicato.

L'attribuzione del codice fiscale, operata secondo tale modalità, pertanto, sostituisce l'obbligo, per i genitori dei neonati, di chiedere il codice fiscale presso gli uffici periferici del Ministero delle finanze.

La connessione telematica tra i comuni ed il Ministero delle finanze avviene su iniziativa del comune secondo le modalità appresso specificate.

1. *Attraverso il sistema videotel.*

In «manuale», mediante l'apposito terminale telematico, da installare presso l'ufficio comunale dell'anagrafe,

In «automatico», mediante l'interconnessione tra il computer del comune e la rete telematica gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, utilizzando l'apposito sistema denominato «INTE.G.R.A.».

In tali casi, il comune dovrà designare il responsabile dei dati che verranno trasmessi al Ministero delle finanze, segnalando le generalità dello stesso agli organismi tecnici dell'ANCI utilizzando la scheda allegata. l'ANCI provvederà all'invio dei codici e delle password per l'accesso al sistema

2 *Con modalità di interconnessione diretta tra sistemi.*

I comuni dotati di propri sistemi informativi automatizzati e che non ritengano opportuno avvalersi del sistema Videotel, dovranno attivare un collegamento diretto con il sistema del Ministero delle finanze.

In tal caso, per la parte tecnica e operativa si dovrà far riferimento al Ministero delle finanze - Segretariato generale - Ufficio centrale programmazione e coordinamento attività informatica - Centro informativo - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma - Tel 06/5025-2391 ovvero -2392 ovvero -2561.

Con l'occasione, si ricorda che, come già indicato nella precedente circolare del 3 giugno 1993, sono state realizzate anche le procedure per consentire ai comuni, attraverso i suddetti collegamenti telematici, la comunicazione al Ministero delle finanze dell'avvenuto decesso e delle variazioni di residenza dei cittadini.

Il tutto in ottemperanza a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della già citata legge 17 marzo 1993, n 63, che prevedono per i comuni con archivi automatizzati, l'obbligo di attivazione di collegamenti telematici con tutti gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo o fiscale, nonché con gli organismi che somministrino, eroghino o forniscano servizi. Detti collegamenti, altresì, devono permettere l'accesso, da parte degli stessi organismi, a tutte le variazioni che intervengano nelle anagrafi comunali

Per quanto esposto, si invitano i comuni a provvedere al rispetto di tale adempimento con la massima tempestività.

Si rende noto, inoltre, che il giorno 15 luglio 1993 si è svolto a Roma un primo incontro con i rappresentanti di alcuni comuni d'Italia per acquisire elementi conoscitivi per la fornitura di dati di ausilio per la gestione dell'imposizione locale

Con particolare attenzione è stato esaminato il problema della interconnessione telematica fra sistemi. a tal fine si è concordato che, in attesa di definire, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione della spesa comune alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato art. 2 della legge 17 marzo 1993, n. 63, le eventuali richieste verranno ugualmente esaminate al fine di attivare, in via sperimentale, i collegamenti stessi.

Come preannunciato in calce alla circolare del 3 giugno 1993, sopra richiamata, le interconnessioni tra banche-dati hanno come necessario presupposto l'adozione del codice fiscale, quale chiave di collegamento e di accesso.

È proprio a tal fine che il comma 2 dell'art. 2 della nota legge n. 63/1993 prevede che l'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti doveva essere completata entro il 30 giugno 1993.

In tale ottica, quindi, nel rispetto di quanto a suo tempo disposto dalla circolare 16 dicembre 1991 del Ministro della funzione pubblica e dalla citata legge n. 63/1993, sarà necessario che ogni comune provveda o completi l'introduzione dei codici fiscali degli iscritti nell'anagrafe, quale presupposto per poi collegarsi al Ministero delle finanze nella sua più completa funzionalità. A tal fine, il comune può richiedere la fornitura dei codici fiscali dei propri residenti inviando i dati dei cittadini stessi, su nastro o dischetto magnetico, secondo il tracciato record riportato in allegato, sempreché non sia possibile un trasferimento telematico degli archivi, al. «Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Centro informativo - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma».

Tali supporti verranno restituiti con i codici fiscali relativi.

Al fine di mantenere costante nel tempo l'allineamento degli archivi è necessario, quindi, rendere attiva l'interconnessione telematica tra comune ed il Ministero delle finanze per l'attribuzione del codice fiscale ai neonati, per le comunicazioni di decesso e di variazione di residenza.

Per rendere operative le fasi sopra indicate, ogni comune potrà far riferimento al personale dell'ufficio sopra citato, anche telefonando ai numeri diretti 06/5025-2385 oppure -2381 oppure -2509.

Si richiama l'attenzione dei responsabili delle amministrazioni comunali sull'importanza che riveste la procedura di attribuzione del codice fiscale che, nella definizione di «codice individuale», così come attribuita con la circolare del Ministero della funzione pubblica n. 83245 del 16 dicembre 1991, viene ad essere considerato elemento identificativo di ogni soggetto e, come tale, deve essere indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 2 della legge n. 63 1993.

Si prega di voler dare alla presente la più ampia diffusione presso le amministrazioni comunali.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro delle finanze
GALLO

INTErconnessione Generalizzata in Rete delle Anagrafi

Comunicazione del Responsabile dell'invio di dati anagrafici da parte del Comune

(da restituire ad Ancitel, Via dei Mamili 11 - 00175 ROMA - fax 06/7141250-7141872)

Il Comune di ______________________________ Prov. __________

Via ______________________________ N. _____ CAP __________

Tel. ________/______________ Fax ________/______________

Nella persona del suo legale rappresentante ______________________________

comunica che il responsabile dell'invio dei dati anagrafici della popolazione residente nel Comune all'Anagrafe Tributaria è stato nominato il Signor

(Cognome) ______________________ *(Nome)* ______________________

Ufficio ______________________ Qualifica ______________________

Codice Fiscale ______________________ Data di nascita ______________________

Comune di nascita ______________________________

Nominato con delega del ______________________________

Autorizzazione del Prefetto di ______________________ del __________

Data ______________________ Timbro e Firma ______________________

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE DA PARTE DEI COMUNI

1. Avvertenze generali

L'art. 2 della legge 17 marzo 1993 n. 63 concernente lo scambio di dati attraverso il codice fiscale stabilisce che:

- i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste ed altri soggetti pubblici e privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale;
- l'Amministrazione Finanziaria comunica il codice fiscale ed i dati registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli;
- i Comuni devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali.

Ai sensi della citata legge 63 del 1993 ed al fine di realizzare una maggiore integrazione tra gli archivi del Ministero delle Finanze e quelli dei Comuni sono state realizzate le seguenti funzioni:

- richiesta del codice fiscale dei residenti da parte dei Comuni;
- comunicazione dei dati di domicilio e dei decessi presenti negli archivi comunali.

Di seguito si forniscono maggiori dettagli riguardanti lo scambio di informazioni tra il Ministero delle Finanze ed i Comuni.

1.1 Richiesta codice fiscale

I Comuni che intendono introdurre il codice fiscale nei propri archivi possono richiedere al Ministero delle Finanze la fornitura dei codici fiscali dei propri residenti.

Tale fornitura puo essere effettuata inviando supporti magnetici contenenti i dati anagrafici e di domicilio secondo il tracciato riportato al punto 4.

A tale riguardo si precisa che:

- il tipo di comunicazione deve contenere il valore 1;
- i dati anagrafici forniti dal Comune vengono sostituiti con quelli presenti negli archivi del Ministero delle Finanze;

- il progressivo utente deve contenente il codice di identificazione utilizzato dal Comune e necessario per il successivo abbinamento dei dati comunali con quelli restituiti dal Ministero delle Finanze;
- i dati di domicilio vengono utilizzati per aggiornare gli archivi del Ministero delle Finanze e, pertanto, il Comune deve indicarne la effettiva data di decorrenza.
  Qualora il Comune fosse nell'impossibilità di comunicare l'esatto domicilio di un soggetto (indirizzo sconosciuto - residente all'estero) il campo "indirizzo" non va riempito.

Contestualmente alla fornitura relativa alla richiesta dei codici fiscali, il Comune deve comunicare le informazioni relative ai soggetti deceduti.

Tali comunicazioni devono essere effettuate con il tipo di comunicazione contenente il valore 2 e indicando i dati anagrafici e la data di decesso.

1.2 Comunicazioni di variazione

Una volta raggiunto l'allineamento delle anagrafi comunali sulla base del codice fiscale fornito dal Ministero delle Finanze, è necessario che il Comune provveda a comunicare tramite collegamento telematico le variazioni di domicilio e le comunicazioni di decesso intervenute successivamente alla data di fornitura iniziale.

Qualora non sia stato ancora attivato il collegamento telematico, il Comune può trasmettere le suddette comunicazioni tramite supporti magnetici utilizzando lo stesso tracciato riportato al punto 4.

Tali comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il codice fiscale come chiave di identificazione.

2. Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporti, i nastri a bobina.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura puo essere costituita da più supporti.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

2.1 Nastri a cartuccia

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollici = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non è ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logica è di 250 caratteri;
- la lunghezza del record fisico è di 32.750 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 131 record logici.

2.2 Dischetti magnetici

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:

  a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;
  b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;
  c) dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacità in formato MS/DOS;
  d) dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacità in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali "OD" e "OA");
- lunghezza del record 252 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file è COM63-93 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

2.3 Nastri a bobina

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3420;
- numero di tracce = 9;
- numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non è ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logico è di 250 caratteri;
- la lunghezza del record fisico è di 32750 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 131 record logici.

3. Caratteristiche delle etichette da apporre sui supporti magnetici

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario . Ministero delle Finanze - Segretariato Generale per la Programmazione ed il Coordinamento delle Attività di Informatica - Centro Informativo - 00143 Roma - Via Mario Carucci, 99

Mittente . ...
(denominazione ed indirizzo del Comune fornitore)

: ....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto . dati anagrafici e di domicilio dei soggetti residenti nel Comune

Numero progressivo di volume . ...

Numero complessivo dei volumi ....

Qualora il supporto sia costituito da più volumi, l'etichetta di cui sopra va apposta su ciascun volume ed inoltre ogni etichetta dovrà recare gli stessi dati ad eccezione del numero progressivo di volume (es.: se il supporto è costituito da 3 volumi, su ciascuna etichetta deve essere riportato "3" alla voce "numero complessivo dei volumi" e rispettivamente "1", "2" e "3" alla voce "numero progressivo di volume").

4. Contenuto dei supporti magnetici

Ogni supporto magnetico puo contenere i dati dei soggetti residenti in un Comune e si compone dei seguenti record lunghi 250 caratteri:

. un record di testa del supporto;
. tanti record dettaglio quanti sono i soggetti residenti in tale Comune;
un record di coda del supporto.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo puo essere:
  alfabetico (A);
  . numerico (N);
  .. alfanumerico (AN).

- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; i campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (');
  i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

4.1 Descrizione del record di testa del supporto

Nome campo	Tipo	lungh.	Valore
Tipo record	N	1	Valore = 0
Denominazione Comune fornitore	A	30	
Provincia	A	2	
Codice ISTAT del Comune fornitore	N	6	
Data di elaborazione dei dati forniti:			
Giorno	N	2	
Mese	N	2	
Anno	N	4	
Filler	A	203	

4.2 Descrizione del record dettaglio

Nome campo	**Tipo**	**lungh.**	**Valore**
Tipo record	N	1	Valore = 5
Tipo comunicazione	N	1	Valore = 1 Richiesta del codice fiscale Valore = 2 Comunicazione di decesso Valore = 3 Comunicazione di variazione di domicilio nel Comune Valore = 4 Comunicazione di immigrazione
Progressivo utente	AN	9	Campo riservato al Comune. Contiene il codice di identificazione utilizzato dal Comune

DATI ANAGRAFICI

I dati anagrafici forniti dal Comune vengono sostituiti con quelli presenti negli archivi del Ministero delle Finanze.

Cognome	A	30	
Nome	A	30	
Sesso	A	1	Valore = M/F
Data di nascita:			
Giorno	N	2	
Mese	N	2	
Anno	N	4	
Comune o stato estero di nascita	A	30	
Provincia di nascita (sigla automobilistica: Roma = RM stato estero = EE)	A	2	

Nome campo	**Tipo lungh.**	**Valore**
DATI DI DOMICILIO		
Qualora il Comune fosse nell'impossibilità di comunicare l'esatto domicilio di un soggetto (INDIRIZZO SCONOSCIUTO - RESIDENTE ALL'ESTERO) il campo "INDIRIZZO" va riempito a (spaces).		
I dati relativi al domicilio forniti dal Comune di non vengono modificati dal Ministero delle Finanze.		
Comune di residenza	A 30	
Provincia di residenza (sigla automobilistica: Roma = RM)	A 2	
Indirizzo	AN 60	
C.A.P.	N. 5	
Codice fiscale fornito dal Comune (non viene modificato dal Ministero delle Finanze)	AN 16	
Codice fiscale restituito dal Ministero delle Finanze	AN 16	
Data di decorrenza della movimentazione:		
Giorno Mese Anno	N 2 N 2 N 4	Deve essere sempre impostata. Nel caso di "tipo comunicazione = 1" tale campo deve contenere la data di inizio validità del domicilio.
Codice di ritorno	N 1	Valore = 0 Soggetto presente in archivio con stesso CF (richiesta con CF) Valore = 1 Soggetto presente in archivio con CF diverso da quello indicato dal Comune (richiesta con CF)

Nome campo	**Tipo lungh.**	**Valore**
		Valore = 2 Soggetto presente in archivio con dati anagrafici uguali a quelli indicati dal Comune (richiesta con dati anagrafici) Valore = 3 Soggetto presente in archivio con dati anagrafici diversi da quelli indicati dal Comune (richiesta con dati anagrafici) Valore = 9 Soggetto non presente in archivio (richiesta con CF o con dati anagrafici)

4.3 Descrizione del record di coda del supporto

Nome campo	**Tipo lungh.**	**Valore**
Tipo record	N 1	Valore = 9
Denominazione Comune fornitore	A 30	
Provincia	A 2	
Codice ISTAT del Comune fornitore	N 6	
Numero record dettaglio contenuti nella fornitura	N 7	
Data di elaborazione dei dati forniti:		
Giorno	N 2	
Mese	N 2	
Anno	N 4	
Filler	A 196	

94A1674

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 310ª seduta pubblica per venerdì 18 marzo 1994, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

94A1794

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 4 marzo 1994 è stato revocato il decreto ministeriale 12 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Roberto Di Giovine alla sede di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma.

94A1721

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri da caccia e da tiro

Con decreto ministeriale n. 559/C.10226.XV.J (160) del 22 dicembre 1993, le polveri per l'impiego armi da caccia e tiro ad anima liscia denominate: «F2 × 24» e «G.2000» che la società Baschieri e Pellagri S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Marano di Castenaso, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A1726

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.13673.XV.J (278) dell'8 gennaio 1994, il dispositivo di sicurezza denominato: «Air Bag (0004 7929) - lato passeggero» che la soc. TRW Sabelt S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), intende importare dalla società TRW Repa GMBH (Germania) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tale trasportato, immagazzinato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, potrà essere assimilato agli artifici pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

94A1727

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.19426.XV.J (244) del 18 gennaio 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Starry viola» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20309.XV.J (370) del 18 gennaio 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 130 mm sfera nera di colore oro» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A1728

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12124.XV.J (236) dell'11 gennaio 1994, il manufatto esplosivo denominato: «Munizione A/C VS-AMLR1, da esercizio» che la società Valsella meccanotecnica intende produrre nel proprio stabilimento di Castenedolo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18965.XV.J (357) dell'8 febbraio 1994, i seguenti manufatti esplosivi che la società Valsella meccanotecnica S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Castenedolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come a fianco di ciascuno riportato.

Manufatto	Categoria
1) Grillo 128	II categoria - gruppo *B*
2) Grillo 128 inerte	I categoria - gruppo *C*
3) Grillo 128 da esercizio	I categoria - gruppo *C*

Con decreto ministeriale n. 559/C.18967.XV.J (358) dell'8 febbraio 1994, i seguenti manufatti esplosivi che la società Valsella meccanotecnica S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Castenedolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come a fianco di ciascuno riportato.

Manufatto	Categoria
1) Grillo 90 LR	II categoria - gruppo *B*
2) Grillo 90 LR inerte	I categoria - gruppo *C*
3) Grillo 90 LR da esercizio	I categoria - gruppo *C*

94A1729

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Monferrato» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Monferrato», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Monferrato»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Monferrato», «Monferrato Bianco» e «Monferrato Rosso» o più semplicemente «Monferrato», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Monferrato» senza alcuna specificazione è riservata al vino bianco o rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti composti da uno o più tra i vitigni, non aromatici, inseriti nella classificazione «raccomandati» o «autorizzati» per le province di Asti e Alessandria.

La denominazione «Monferrato» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Chiaretto o Ciaret:

da uno o più tra i seguenti vitigni: Barbera, Bonarda Piemontese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot n., Nebbiolo per almeno l'85% e per non più del 15% dagli altri vitigni non aromatici inseriti nella classificazione «raccomandati» e «autorizzati» per le province di Asti e Alessandria.

Grignolino

il corrispondente vitigno per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da vitigni non aromatici inseriti nella classificazione «raccomandati» e «autorizzati» per le province di Asti e Alessandria purché non superiori al 15% del totale.

Freisa

il corrispondente vitigno per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da vitigni non aromatici inseriti nella classificazione «raccomandati» e «autorizzati» per le province di Asti e Alessandria purché non superiori al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la D.O.C. «Monferrato» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni.

Provincia di Alessandria

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monf., Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monf. Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carentino, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monf., Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro Monf., Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monf., Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavi, Grognardo, Lerma, Lu Monf., Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monf., Molare, Mombello Monf., Moncestino, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monf., Ovada, Ozzano, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monf., Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monf., Sala Monf., San Cristoforo, San Giorgio Monf., San Salvatore Monf., Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monf., Strevi, Tagliolo Monf., Tassarolo, Terruggia, Terzo, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monf., Villadeati, Villamiroglio, Visone.

Provincia di Asti

l'intero territorio dei seguenti comuni. Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monf., Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa, Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco T.se, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monf., Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Monferrato» senza altra specificazione i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. «Monferrato Grignolino», «Monferrato Freisa».

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Monferrato» con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. del Piemonte rispettivamente indicati, semprechè rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:

Monferrato Freisa:

vino a D.O.C. Freisa d'Asti.

Monferrato Grignolino:

vini a D.O.C. Grignolino del Monferrato Casalese e Grignolino d'Asti.

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni di denominazioni di origine, riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata, per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva q.li/Ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Monferrato rosso»	110	10%
«Monferrato bianco»	110	9,5%
«Monferrato Chiaretto o Ciaret»	110	10%
«Monferrato Grignolino»	95	10%
«Monferrato Freisa»	95	10%

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il vino «Monferrato» con la specificazione «Grignolino» ed al 70% per i restanti vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare. Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla D.O.C.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Monferrato rosso»:

colore: rosso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: fresco, asciutto, talvolta vivace;

tit. alc. vol. comp. min.: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 22 per mille.

«Monferrato bianco»:

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, intenso gradevole;

sapore: fresco, secco, talvolta vivace;

tit. alc. vol. comp. min.: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 17 per mille.

«Monferrato Chiaretto»:

colore: rosato o rosso rubino chiaro;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto ed armonico;

tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 17 per mille.

«Monferrato Grignolino»:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico delicato fruttato;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo;

tit. alc. vol. comp. min.: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 22 per mille.

«Monferrato Freisa»:

colore: rosso rubino, tavolta tendente al granato;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto o amabile, con retrogusto amarognolo;

tit. alc. vol. comp. min.: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 22 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

Per i vini a D.O.C. di cui al presente disciplinare è vietato l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonché l'uso della mezione «vigna» seguita dal toponimo.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui all'art. 2 la designazione «Monferrato», immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere immediatamente, in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

Per i vini di cui all'art. 2 la specificazione del vitigno dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Monferrato» e con lo stesso colore.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Monferrato» di cui all'art. 2, possono utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello», secondo la vigente normativa per i vini Novelli.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C. «Monferrato» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la D.O.C. «Monferrato» seguita da una delle seguenti specificazioni: GRIGNOLINO, FREISA, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la D.O.C. «Monferrato» senza alcuna specificazione aggiuntiva, previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Art. 8.

La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Monferrato».

94A1730

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Langhe» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Langhe», già riconosciuta come indicazione geografica con decreto ministeriale 25 settembre 1987, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Langhe»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Langhe», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Langhe» senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigenti composti da uno o più tra i vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati» ed «autorizzati» per la provincia di Cuneo, con l'esclusione dei vitigni a bacca aromatica.

La denominazione «Langhe» seguita da una delle seguenti specificazioni: NEBBIOLO, FREISA, ARNEIS, FAVORITA, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la D.O.C. «Langhe» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo:

Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Langhe» senza altra specificazione i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.: «Langhe Nebbiolo», «Langhe Freisa», «Langhe Arneis», «Langhe Favorita».

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. Langhe, con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. della provincia di Cuneo rispettivamente indicati, sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:

Langhe Nebbiolo: Barolo, Barbaresco, Nebbilo d'Alba e Roero.

Langhe Arneis: Roero-Arneis.

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni, anche per più denominazioni di origine, per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni di denominazioni di origine, riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. o D.O.C.G. rivendicati.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i terreni collinari soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, o deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Trascorso un anno dell'entrata in vigore del presente disciplinare, i vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500.

È vietata ogni pratica di irrigazione o forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva q.li Ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Langhe rosso»	100	11%
«Langhe bianco»	100	10%
«Langhe Nebbiolo»	90	11%
«Langhe Freisa»	90	10,5%
«Langhe Arneis»	110	9,5%
«Langhe Favorita»	100	10%

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Le eventuali maggiori rese non avranno diritti alla D.O.C.

Il vino «Langhe» senza altra specificazione, tipologia rosso, non potrà essere immesso al consumo anteriormente al 1° settembre successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino «Langhe» senza altra specificazione, tipologia bianco, non potrà essere immesso al consumo anteriormente al 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Qualora il vino «Langhe» tipologia bianco sia affinato in recipienti di legno, non potrà essere immesso al consumo anteriormente al 1° settembre successivo all'annata di produzione delle uve.

È consentito che i vini atti a divenire D.O.C.G. «Barolo» e «Barbaresco», siano posti in commercio, per il consumo, durante il periodo di invecchiamento, con le denominazioni «LANGHE» o «LANGHE

NEBBIOLO» purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di vigilanza.

Art. 6

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Langhe rosso»

colore: rubino, tendente al granato;
odore: caratteristico, vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di buon corpo;
tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 22 per mille.

«Langhe bianco»

colore: bianco paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, intenso;
sapore: delicato, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

«Langhe Nebbiolo»

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 22 per mille.

«Langhe Freisa»

colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 22 per mille.

«Langhe Arneis»

colore: paglierino;
odore: caratteristico, fine, intenso;
sapore: asciutto, fresco, delicato;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

«Langhe Favorita»

colore: paglierino;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco con retrogusto amarognolo;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

Art. 7

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località comprese nella zona delimitata dall'art. 3, nonché l'uso della menzione «vigna» seguita dal toponimo, ad eccezione del vino a D.O.C. «Langhe» senza alcuna specificazione, per il quale è invece consentito l'uso della sola menzione «vigna» seguita dal toponimo, purché le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto. In questo caso la resa di uva per ettaro non può essere superiore a 80 q.li.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui all'art. 2 la designazione «Langhe», immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 2 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tuttavia, per il vino a denominazione di origine «Langhe» senza alcuna specificazione detta indicazione è facoltativa.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la D.O.C. «Langhe» seguita da una delle seguenti specificazioni: NEBBIOLO, FREISA, ARNEIS, FAVORITA, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la D.O.C. «Langhe» senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Art. 8

La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Langhe».

94A1731

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Piemonte», già riconosciuta come indicazione geografica con decreto ministeriale 16 luglio 1988, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Piemonte»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Piemonte», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

La denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Barbera,
Bonarda,
Dolcetto

Brachetto;
Cortese;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, inseriti nella classificazione «raccomandati» e «autorizzati» delle singole province di appartenenza.

La denominazione di origine controllata «Piemonte Moscato» «Piemonte Moscato passito» e «Piemonte Moscato passito liquoroso» è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno Moscato b. per il 100%.

Art. 3

Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Piemonte» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:

«Piemonte Barbera», «Piemonte Dolcetto», «Piemonte Cortese», «Piemonte Pinot Bianco», «Piemonte Pinot Grigio», «Piemonte Pinot Nero», «Piemonte Chardonnay» e «Piemonte Bonarda»:

Provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monf., Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monf., Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monf., Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monf., Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monf., Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi, Grognardo, Lerma, Lu Monf., Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monf., Molare, Mombello Monf., Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monf., Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monf., Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monf., Sala Monf., San Cristoforo, San Giorgio Monf., San Salvatore Monf., Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monf., Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monf., Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monf., Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monf., Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco T.se, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monf., Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Cuneo:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte;

«Piemonte Moscato» «Piemonte Moscato passito» «Piemonte Moscato passito liquoroso» e «Piemonte Brachetto»:

Provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Strevi, Terzo, Visone, Trisobbio, Roccagrimalda.

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Asti, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monf. Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Agliano, Castelnuovo Calcea, Cortiglione, Montegrosso d'Asti, Vinchio d'Asti.

Provincia di Cuneo:

l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Piemonte» con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. del Piemonte rispettivamente indicati, sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:

«Piemonte Barbera»:

vini a D.O.C.: Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Barbera d'Alba, Colli Tortonesi Barbera, Gabiano, Rubino di Cantavenna.

«Piemonte Dolcetto»:

vini a D.O.C.: Dolcetto d'Asti, Dolcetto d'Acqui, Dolcetto d'Ovada, Dolcetto d'Alba, Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto di Dogliani, Dolcetto delle Langhe Monregalesi.

«Piemonte Cortese»

vini a D.O.C. Cortese dell'Alto Monferrato, Cortese di Gavi, Colli Tortonesi Cortese.

«Piemonte Brachetto»

vino a D.O.C. Brachetto d'Acqui.

«Piemonte Moscato», «Piemonte Moscato passito», «Piemonte Moscato passito liquoroso»

vino a D.O.C. Moscato d'Asti Loazzolo.

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni di denominazioni di origine, riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

VINI	Resa uva q.li Ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
Piemonte Barbera	110	10,5% Vol
Piemonte Dolcetto	100	10% Vol
Piemonte Cortese	115	9.5% Vol
Piemonte Pinot bianco	110	9,5% Vol
Piemonte Pinot grigio	110	9.5% Vol
Piemonte Pinot nero	100	10% Vol
Piemonte Chardonnay	110	9,5% Vol
Piemonte Brachetto	90	10% Vol
Piemonte Bonarda	110	10% Vol
Piemonte Moscato	115	10% Vol
Piemonte Moscato passito e passito liquoroso	60	12.5% Vol

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata Piemonte devono essere le seguenti:

VINI	Resa max uva vino
Piemonte Barbera	70%
Piemonte Dolcetto	70%
Piemonte Cortese	70%
Piemonte Pinot bianco	70%
Piemonte Pinot grigio	70%
Piemonte Pinot nero	70%
Piemonte Chardonnay	70%
Piemonte Brachetto	70%
Piemonte Bonarda	70%
Piemonte Moscato	75%
Piemonte Moscato passito e passito liquoroso	50%

Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla D.O.C.

La denominazione di origine controllata «Piemonte» senza altra specificazione è riservata al vino spumante ottenuto con mosti o vini a D.O.C. o atti ad essere designati con le D.O.C. (esclusivamente vinificati in bianco) seguenti: Piemonte Cortese, Piemonte Chardonnay, Piemonte Pinot nero, Piemonte Pinot grigio, Piemonte Pinot bianco, Piemonte Barbera, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Piemonte» con le specificazioni «Cortese», «Chardonnay», «Pinot bianco», «Pinot grigio» e «Pinot nero» può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con i rispettivi vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, è ammesso il sinonimo Pinot.

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine controllata «Piemonte» con le specificazioni «Pinot-Chardonnay» e «Chardonnay-Pinot» può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei rispettivi vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo.

La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti di cui al presente disciplinare, deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

I vini a denominazione di origine controllata «Piemonte Moscato passito» e «Piemonte Moscato passito liquoroso» devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento non inferiore ad un anno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui agli articoli 2 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Piemonte Barbera»

colore: rosso più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace;
titolo alc. vol. tot. min. 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Piemonte Dolcetto»

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo armonico;
titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Piemonte Brachetto»

colore rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al rosato,
odore caratteristico con delicato aroma muschiato;
sapore delicato, più o meno dolce, talvolta frizzante,
titolo alc. vol tot. min.. 11%, di cui svolto almeno 6%,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto min . 22 per mille

«Piemonte Cortese»

colore giallo paglierino con riflessi verdognoli,
odore delicato, gradevole, persistente,
sapore: fresco, secco, talvolta frizzante,
titolo alc. vol tot. min : 10%;
acidità totale minima 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.

«Piemonte Pinot bianco»

colore giallo paglierino con riflessi verdognoli,
odore. caratteristico, intenso;
sapore fresco, secco, fine, armonico,
titolo alc vol. tot. min : 10,5%;
acidità totale minima 5 per mille,
estratto secco netto min 17 per mille

«Piemonte Pinot grigio»

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: fresco, secco, armonico,
titolo alc vol tot. min.: 10.5%.
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min : 17 per mille

«Piemonte Pinot nero»:

colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: marcato e caratteristico, delicato;
sapore: gradevole, vellutato, leggermente amarognolo;
titolo alc vol tot. min · 11%;
acidità totale minima. 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Piemonte Chardonnay»

colore. paglierino chiaro con sfumature verdognole;
Odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore secco, vellutato, morbido, armonico;
titolo alc. vol. tot. min.. 10,5%,
acidità totale minima 5 per mille;
estratto secco netto min · 17 per mille

«Piemonte» (spumante)

colore giallo paglierino,
odore: caratteristico, fruttato,
sapore: sapido, caratteristico,
titolo alc. vol. tot. min : 10,5%,
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto min.· 22 per mille

«Piemonte Bonarda»

colore: rosso rubino intenso,
odore: intenso, gradevole;
sapore: secco, amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace o frizzante;
titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Piemonte Moscato»

colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso,
odore: caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dall'aroma caratteristico, talvolta frizzante;
titolo alc. vol. tot. min.: 10%, di cui svolti almeno 5,5% e non oltre 7%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.

«Piemonte Moscato passito»

colore giallo oro, tendente all'ambrato più o meno intenso,
odore: intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;
sapore dolce, armonico, vellutato, aromatico,
titolo alc vol tot min.: 15.5%, di cui almeno 11% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr./litro,
acidità totale minima. 4.5 per mille:
estratto secco netto minimo. 22 per mille

«Piemonte Moscato passito liquoroso»

colore giallo oro, tendente all'ambrato più o meno intenso;
odore. intenso, complesso, etereo, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, pieno, armonico, aromatico;
titolo alc. vol. tot. min.: 18,5%, di cui almeno 14% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr:/litro;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo 22 per mille

Art 7

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata, con l'esclusione dei vini spumanti di cui all'art. 5 per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È altresì vietato, anche per i vini spumanti, l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonchè l'uso della menzione «vigna» seguita dal toponimo.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per i vini di cui agli articoli 2 e 5 la designazione «Piemonte», immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata» dovrà precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa al vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno.

Il vino a D.O.C. «Piemonte Moscato» con una pressione in bottiglia superiore a 1 bar e sino a 2,5 bar deve rispondere alla normativa dei vini frizzanti e deve recare in etichetta dopo la designazione la scritta «vino frizzante» o «frizzante»

Il vino a D.O.C. «Piemonte Moscato», rispondente alle caratteristiche del presente disciplinare, può essere immesso al consumo dal 1° novembre successivo alla vendemmia di produzione

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Piemonte», di cui all'art. 2, possono utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello», secondo la vigente normativa per i vini Novelli

Fatta eccezione per i vini spumanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C. «Piemonte» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Il vino a D.O.C. «Piemonte Moscato» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro corrispondenti ai tipi previsti alle norme comunitarie e nazionali e chiuso, nella tipologia «frizzante», con tappo di sughero non a fungo

Art 9.

La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Piemonte».

94A1732

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1993

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1993 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992	283 669 056 725		
Gestione di bilancio - Entrate finali	501 630 410 053 115		148 549 551 817 912
Gestione di bilancio - Spese finali		650 179 961 871 027	
Gestione di bilancio - Rimborso di prestiti		95 776 409 272 264	
Gestione di bilancio - Accensione di prestiti	272 711 814 735 162		
TOTALE	774 342 224 788 277	745 956 371 143 291	28 385 853 644 986
Gestione di tesoreria - Debiti di tesoreria	3 332 687 708 886 730	3 293 781 154 559 585	+ 38.906 554 327 145
Gestione di tesoreria - Crediti di tesoreria	969 813 426 344 248	1 037 081 526 502 977	— 67 268 100 158 729
TOTALE	4 302 501 135 230 978	4 330 862 681 062 562	- 28 361.545 831 590
Decreti ministeriali di scarico		491 556 580	491 556 580
TOTALE COMPLESSIVO	5 077 127 029 075 980	5 076 819 543 762 433	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		307 485 313 547	
TOTALE A PAREGGIO	5 077 127 029 075 980	5 077 127 029 075 980	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1992	Al 31 dicembre 1993	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	283 669 056 725	307 485 313 547	+ 23 816 256 822
Crediti di tesoreria	328.796 676 167 192	396 064 776 325 921	+ 67 268 100 158 729
TOTALE	329 080 345 223 917	396 372 261 639 468	+ 67 291 916 415 551
Debiti di tesoreria	901 844 529.885 282	940 751.084 212.427	38 906.554 327.145
Situazione del Tesoro (+ attività, — passività)	— 572.764 184 661 365	— 544 378 822 572 959	+ 28 385.362 088 406

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1993 1 726 253 (miliardi di lire)

Il primo dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

94A1724

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1993

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - **Entrate tributarie**	**422.340.000.000.000 ***				
TITOLO II - **Entrate extra tributarie**	**79.134.330.255.917 ***				
ENTRATE CORRENTI	**501.474.330.255.917 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**544.786.362.936.511**	Risparmio pubblico	— 43 312 032 680 594 *
TITOLO III - **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**156.079.797.198 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**105.393.598.934.516**		
ENTRATE FINALI	**501.630.410.053.115**	**SPESE FINALI**	**650.179.961.871.027**	Saldo netto da finanziare ( ) o da impiegare (+)	- 148 549 551 817 912
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**95.776.409.272.264**		
ENTRATE FINALI	**501.630.410.053.115**	**SPESE COMPLESSIVE**	**745.956.371.143.291**	Ricorso al mercato	244 325 961 090 176
TITOLO IV - **Accensione di prestiti**	**272.711.814.735.735**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**774.342.224.788.850**	**SPESE COMPLESSIVE**	**745.956.371 143.291**	Saldo di esecuzione del bilancio	28 385 853 645 559

* Dati provvisori

94A1725

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 14 marzo 1994

Dollaro USA	1668,07
ECU	1910,27
Marco tedesco	988,78
Franco francese	290,83
Lira sterlina	2499,10
Fiorino olandese	879,60
Franco belga	47,947
Peseta spagnola	12,066
Corona danese	253,43
Lira irlandese	2400,52
Dracma greca	6,796
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1225,35
Yen giapponese	15,781
Franco svizzero	1173,05
Scellino austriaco	140,55
Corona norvegese	228,17
Corona svedese	212,48
Marco finlandese	304,11
Dollaro australiano	1197,34

94A1793

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Si To Co., con sede in Roma, unità di Orbetello (Grosseto) e ufficio di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gozzini, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa) e unità di S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gozzini, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa) e unità di S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I.E.T., con sede in Arezzo, località Pratantico (Arezzo) e unità di Arezzo e Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I.E.T., con sede in Arezzo, località Pratantico (Arezzo) e unità di Arezzo e Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Società Ittica Nazionale, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unità di Pietrasanta (Lucca), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società chimica del Mugello, con sede in Firenze e unità di Vicchio (Firenze), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 12 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società chimica del Mugello, con sede in Firenze e unità di Vicchio (Firenze), per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nova Rico, con sede in Impruneta (Firenze) e unità di Impruneta (Firenze), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Scarpa, con sede in Marradi (Firenze) e unità di Marradi (Firenze), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è aurtorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casa vinicola Barone Ricasoli, con sede in Firenze e unità di Gaiole in Chianti (Siena), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Serravezza (Lucca) e unità di Querceta di Serravezza (Lucca), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 13 ottobre 1993 al 12 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1993 con decorrenza 13 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino di Mugello (Firenze) e unità di Barberino di Mugello (Firenze), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 gennaio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino di Mugello (Firenze) e unità di Barberino di Mugello (Firenze), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elsag Bailey dal 20 marzo 1993 *Azienda finmeccanica - Div. Elsag Bailey*, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 marzo 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unità di Quarto d'Altino (Venezia) per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 20 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13909/6 del 17 dicembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Interfila, con sede in Milano e unità di Limbiate (Milano) per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 9 giugno 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 gennaio 1994;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga (Bergamo) e unità di Montello (Bergamo) per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 21 febbraio 1993 al 20 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 21 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13784/18 del 24 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati

1) *S.p.a. Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e Roma.

periodo dal 5 dicembre 1983 al 4 giugno 1983,
causale crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993,
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982 dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si

Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 739 del 5 luglio 1984

2) *S.p.a. Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e Roma:

periodo dal 5 giugno 1983 al 2 dicembre 1984,
causale crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993,
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982 dal 4 dicembre 1981,
pagamento diretto: si

Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 2842 del 6 agosto 1994 e n. 6582 del 26 novembre 1984

3) *S.p.a. Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e Roma

periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985,
causale crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993,
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982 dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si

Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 3437 del 25 luglio 1985

4) *S.p.a. Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pomigliano d'Arco (Napoli), Pioltello (Milano) e Roma.

periodo dal 3 giugno 1985 al 2 dicembre 1985,
causale crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993,
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982 dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 3438 del 26 luglio 1985 e n. 5432 del 25 novembre 1985.

5) *S.p.a. Alfa Romeo auto*, con sede in Milano, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pioltello (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Roma

periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985,
causale crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982 dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 3434 del 24 luglio 1985

6) *S.p.a. Alfa Romeo auto* con sede in Milano, stabilimenti di Arese (Milano), Milano, Pioltello (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Roma

periodo dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985,
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993,
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982, dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 6431 del 25 novembre 1985

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati

1) *S.r.l. Liser*, con sede in Mezzago (Milano) e stabilimento di Mezzago (Milano)

periodo dal 19 luglio 1991 all'11 agosto 1991,
causale crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 luglio 1991 - CIPI 28 dicembre 1993,
prima concessione dal 19 luglio 1991,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale del 18 gennaio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'interessamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.r.l. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa c/o G.F.T., con sede in Segrate (Milano) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o Fiat Iveco, con sede in Milano e unità di Flumeri (Avellino), per il periodo dal 27 novembre 1991 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1991 con decorrenza 1° settembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 27 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o Fiat Iveco, con sede in Milano e unità di Flumeri (Avellino), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Agape unità mensa c/o Fincantieri, con sede in Milano e unità di Riva Trigoso (Genova), per il periodo dal 3 giugno 1991 al 2 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1991 con decorrenza 3 giugno 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13594/10 del 19 novembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993, con effetto dal 3 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Agape unità mensa c/o Fincantieri, con sede in Milano e unità di Riva Trigoso (Genova), per il periodo dal 3 dicembre 1991 al 2 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1991 con decorrenza 3 dicembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13594/11 del 19 novembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Socama mense unità mensa c/o Pininfarina, con sede in Torino e unità di Grugliasco e S. Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 18 novembre 1991 al 31 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 6 aprile 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini centro sud c/o S.G.S. Thomson Microelectronics, con sede in Milano e unità di Catania, per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 1° dicembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 marzo 1992.

Nota inegrativa acquisita in data 7 gennaio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 1° dicembre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini centro sud c/o S.G.S. Thomson Microelectronics, con sede in Milano e unità di Catania, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 gennaio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobrte 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 30 gennaio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.r.l. Socama 2000 unità mensa c/o Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Rivalta (Torino), per il periodo dal 31 gennaio 1993 al 30 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 31 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Socama 2000 unità mensa c/o Teksid, con sede in Torino e unità di Carmagnola (Torino), per il periodo dal 31 gennaio 1992 al 30 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 31 gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 31 gennaio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Socama 2000 unità mensa c/o Teksid, con sede in Torino e unità di Carmagnola (Torino), per il periodo dal 31 luglio 1992 al 30 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 31 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 18 maggio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata

S.p.a. Socama 2000 unità mensa c/o Pininfarina, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata

S.r.l. Cignus ristorazione mensa c/o gruppo Alumix, con sede in Milano e unità di Porto Marghera e Marcon (Venezia), per il periodo dal 1° agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 1° agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 gennaio 1993

Nota integrativa acquisita in data 2 febbraio 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 1° agosto 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata

S.r.l. Cignus ristorazione mensa c/o gruppo Alumix, con sede in Milano e unità di Porto Marghera e Marcon (Venezia), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 maggio 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata.

S.r.l. Idealpast unità mensa c/o C.G.A., con sede in Avellino e unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 30 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 22 luglio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata

S.r.l. Idealpast unità mensa c/o C.G.A., con sede in Avellino e unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 maggio 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata

S.r.l. Idealpast unità mensa c/o Fiore, con sede in Avellino e unità di Fiore di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 15 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1992 con decorrenza 16 luglio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Socama 2000 unità mensa c/o Pininfarina, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unità di S. Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 16 novembre 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata

S.p.a. Socama 2000 unità mensa c/o Pininfarina, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e unità di S. Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 26 giugno 1993 al 15 novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1993 con decorrenza 16 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Agape unità mensa c/o Oto Melara, con sede in Castelvetro (Novara) e unità di La Spezia, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 18 gennaio 1993 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata

S.p.a. Agape unità mensa c/o Oto Melara, con sede in Castelvetro (Novara) e unità di La Spezia, per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con decorrenza 18 luglio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.c. a r.l. Camst mensa c/o Borma, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Livorno, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.c. a r.l. Camst mensa c/o Borma, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Livorno, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.r.l. Idealpast unità mensa c/o Elcat sud, con sede in Avellino e unità di Pofi (Frosinone), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1993;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.r.l. Idealpast unità mensa c/o Magneti Marelli, con sede in Avellino e unità di S. Salvo (Chieti), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o Simmenthal, con sede in Milano e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 26 novembre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.r.l. Essegi grandi gestioni, dal 26 febbraio 1993 *Italo Europa Catering* c/o Temav, con sede in Roma e unità di Medicina (Bologna), per il periodo dal 28 dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 28 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Pellegrini Nord* c/o Rimoldi, con sede in Milano e stabilimento di Busto Garolfo (Milano):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1993;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini Centro Sud unità mensa c/o Pirelli pneumatici, con sede in Milano e unità di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini Centro Sud unità mensa c/o Montefibre, con sede in Milano e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 23 dicembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 maggio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 23 dicembre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini Centro Sud unità mensa c/o Montefibre, con sede in Milano e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 20 giugno 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 marzo 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.c. a r.l. Camst unità mensa c/o Fincantieri ATSM, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Trieste, per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 15 giugno 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.c. a r.l. Camst unità mensa c/o Fincantieri ATSM, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Trieste, per il periodo dal 15 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1992 con decorrenza 15 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 gennaio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 3 agosto 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.r.l. Alpi unità mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Rassina (Arezzo), per il periodo dal 22 settembre 1992 al 21 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1992 con decorrenza 22 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con effetto dal 3 agosto 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.r.l. Alpi unità mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Rassina (Arezzo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Italrestaurant mensa c/o Ilva, con sede in Napoli e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1992 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 1° febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993;

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.C.E. - Generali costruzioni elettroniche, con sede in Arco Felice (Napoli) e unità di Bacoli (Napoli), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. T. & T. - Servizi industriali, con sede in Casandrino (Napoli) e unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1993, n. 13437/14;

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Ismet sud di Mario Miglio, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alidolce, con sede in Napoli e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Alidolce, con sede in Napoli e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Smae, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° ottobre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Smae, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 18 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 novembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. D'Angelo, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993;

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994.

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale abbigliamento, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unità di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993

Nota integrativa acquisita in data 15 ottobre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unità di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 25 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta C.E. S.p.a. - Costruzioni elettromeccaniche Spavone, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. A. Manzo & Figli, con sede in Pagani (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 maggio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Alcatel Cavi già *Manuli Cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 7 febbraio 1992

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Star Daniel, con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1993 con decorrenza 13 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. B.A.S., con sede in Olivetro Citra (Salerno) e unità di Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Rivif, con sede in Volla (Napoli) e unità di Volla (Napoli), per il periodo dal 5 agosto 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unità di Nola c/o Cis di Nola (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 14 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 giugno 1993.

Nota integrativa acquisita in data 17 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mr. Fop, con sede in Napoli e unità di Nola c/o Cis di Nola (Napoli), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ecolmare, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e unità di Piano di Sorrento (Napoli), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Centro trattamenti superficiali, con sede in Marigliano (Napoli) e unità di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.M.E.I., con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e unità di Acerra (Napoli), Pomigliano (Napoli) e S. Nicola la Strada (Caserta), per il periodo dal 3 dicembre 1993 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alimer S., con sede in Buccino (Salerno) e unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Giovanni di Sarno, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 23 marzo 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Giovanni di Sarno, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Firinu costruzioni, con sede in Cagliari e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 21 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnoserre Mediterranea, con sede in Alghero (Sassari) e unità di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 aprile 1993 al 20 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 21 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.M.T. - Costruzioni meccaniche trasporti, con sede in Tortolì (Nuoro) e unità di Tortolì (Nuoro), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Svila*, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata):
periodo: dal 28 luglio 1991 al 27 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

2) *S.r.l. Svila*, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata):
periodo: dal 28 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1993;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.a.s. S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C.*, con sede in Pietracuta di S. Leo (Pesaro) e unità di Pietracuta di S. Leo (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali per dieci dipendenti dei ventiquattro in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. G.B.C. Italiana*, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di centotrentotto lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centotrentanove unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Somaschini*, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unità di Trescore Balneario (Bargamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali (due settimane lavorative a 40 ore e due settimane a zero ore) nei confronti di ottanta unità a fronte di un organico complessivo pari a centonove lavoratori, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Cornik*, con sede in Vicenza e unità di Vicenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di trentacinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantaquattro unità, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.c. a r.l. Futura 21*, con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 20 ore settimanali per ventisette operai ed un impiegato su un organico di ventotto lavoratori, così come previsto dall'allegato prospetto, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.a.s. Tessitura Nastri Bodini*, con sede in Vittuone (Milano) e unità di Vittuone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di ventidue lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Framatome Connectors Italia*, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali sono stati stipulati contratti collettivi aziendali citati in premessa che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13664, limitatamente al periodo 5 luglio 1993-12 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Krizia Maglia*, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di S. Giuliano Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35,50 ore settimanali (otto settimane lavorative consecutive a 40 ore ed una settimana a zero ore) nei confronti di nove lavoratori, a 10 ore medie settimanali nei confronti di quattro lavoratori ed a 13,33 ore medie settimanali nei confronti di sei lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a cinquantasette unità, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale Imperia-La Spezia- Genova- Savona*, con sede in Imperia e stabilimenti di Imperia-La Spezia-Genova-Savona, per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Catel*, con sede in Cosenza e unità di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore riguardante cinquecentotredici lavoratori dei cinquecentonovantasei in organico, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *Ditta L'Ago Confezioni di Lucchetta Giancarlo*, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali fino al 30 settembre 1993 ed a 26 ore settimanali nel periodo successivo e riguardante diciassette dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Irconf*, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unità di Scapezzano di Senigallia (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 23,6 ore medie settimanali per quarantaquattro dipendenti dei cinquantasei in organico, il tutto secondo quanto previsto dall'allegato verbale d'accordo e prospetto, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Farme*, con sede in Sale Marasino (Brescia) e unità di Sale Marasino (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per cicli plurisettimanali nei confronti di quattordici operai a fronte di un organico di diciassette lavoratori, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° marzo 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.a.s. Lazzati*, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 10 ore medie settimanali (14 giugno 1993-31 luglio 1993 a zero ore, 23 agosto 1993-31 agosto 1993 a zero ore, il restante periodo una settimana di lavoro e tre a zero ore, tranne nel mese di ottobre due settimane di lavoro e due a zero ore) nei confronti di quindici lavoratori a fronte di ventotto in organico, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. S.I.T.E.*, con sede in Bologna e unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali per centocinquantanove unità; 30 ore medie per 4 impiegati amministrativi, il tutto su un organico di centosessantacinque dipendenti e nel rispetto delle modalità di cui all'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento con esclusione dei lavoratori in C.F.L., per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Manifattura di S. Giustino*, con sede in S. Giustino (Perugia) e unità di S. Giustino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore lavorative medie settimanali come specificato nell'accordo sindacale allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per novantasette unità su novantanove in organico, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Ceramica Falcinelli*, con sede in Spello (Perugia) e unità di Spello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore massime settimanali ed a 15 ore minime settimanali nei confronti di cinquanta lavoratori su un organico di cinquantotto e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Milena Confezioni*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 40% per novantatre dipendenti con qualifica operaia su un organico di centosedici unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. M.E.P.*, con sede in Montepulciano Stazione (Siena) e unità di Montepulciano Stazione (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario ridotto del 40% per dieci dipendenti, del 60% per quattro dipendenti e dell'80% per un dipendente su un organico di diciotto unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Tecno Arredo*, con sede in Chiusi Scalo (Siena) e unità di Chiusi Scalo (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali con una riduzione pari al 25% per l'intero organico di diciassette unità, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unità di Tegoleto (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per cinquantadue operai e a 31 oppure 28 ore settimanali per complessivi ventotto impiegati su un organico di centottantacinque unità, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Seven Steel* con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per quattordici lavoratori a fronte di un organico di diciotto unità secondo lo schema di accordo sindacale che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *Conceria Abruzzese Pelli*, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per novanta operai che lavoreranno a turni alternati di due gruppi di due settimane ad orario intero e due settimane a zero ore, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Pavan-Mapimpianti*, con sede in Galliera Veneta (Padova) e unità di Galliera Veneta (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,15 ore medie settimanali (6 ore e 15 minuti giornalieri per cinque giorni) nei confronti di duecentottantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quattrocentotre unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13869 del 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Officina meccanica Bellini & Romagnoli*, con sede in Mirandola (Modena) e unità di Mirandola (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per sei operai, a 20 ore settimanali per nove operai, a 30 ore settimanali per quattro impiegati nei confronti di diciannove lavoratori su un organico di ventidue unità, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Hydrocontrol*, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna) e unità di Castel San Pietro Terme (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,48 ore medie settimanali (548 ore nell'arco dell'intero anno) nei confronti di sessantanove lavoratori su un organico di novanta unità e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Lagorara servizi scali merci*, con sede in Grosseto e unità di Terni, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a una media settimanale di 31 ore attuate con lo svolgimento del normale orario di lavoro contrattuale e la sospensione a rotazione di due unità lavorative delle undici complessivamente in forza presso lo stabilimento di Terni, per complessive 76 ore settimanali su un organico complessivo aziendale di centonove unità, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Maxim*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a massimo 24 ore lavorative medie settimanali per i lavoratori a full-time e 16 ore lavorative medie settimanali per i dipendenti a part-time, come indicato nell'accordo sindacale che è parte integrante del presente decreto, su centonovantaquattro unità in organico, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Trafileria G. Passerini & C.*, con sede in Dolzago (Como) e unità di Dolzago (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di ventotto lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centosessantatre unità, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Società Italia appalti ferroviari traslochi e lavori diversi*, con sede in Grosseto e unità di Grosseto, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a 35 ore medie settimanali per tredici lavoratori su un organico di cinquantuno unità, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Cof*, con sede in Guamo di Capannori (Lucca) e unità di *Guamo di Capannori (Lucca)*, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 31,5 ore settimanali di norma tramite la sospensione dell'attività lavorativa per un giorno a settimana per centoquarantacinque unità su un organico di centottantotto lavoratori, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Timavo e Tivene* con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti dei centottanta lavoratori, da 30 a 22,5 nei confronti di due lavoratori part-time, da 25 a 18,75 nei confronti di un lavoratore part-time e da 20 a 15 nei confronti di sette lavoratori part-time, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a centonovantacinque unità, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Calzaturificio Giomor*, con sede in Dolo (Venezia) e unità di Sambruson di Dolo (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di trentotto lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di nove lavoratori, e da 31 ore medie settimanali nei confronti di due lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantaquattro unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Weingrill Carlo*, con sede in Verona e unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quarantasei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quarantasei unità, per il periodo dal 7 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.c. a r.l. Unione imprenditoria coop.*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di ventuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentoquarantatre unità, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.c. a r.l. Unione Imprenditoria Coop.*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a 28,50 ore medie settimanali nei confronti di cinque unità a fronte di un organico complessivo pari a duecentoquarantatre unità, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. General Medical Merate*, con sede in Seriate (Bergamo) e unità di Seriate (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di trentasei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoventisette unità, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. S.E.R.S.A.*, con sede in Caronno Varesino (Varese) e unità di Carnago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (6 ore giornaliere il lunedì, martedì, mercoledì e 5 ore giornaliere il giovedì e venerdì) nei confronti di venticinque unità a fronte di un organico complessivo pari a ventisette unità, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. U.F.I. Universal Filter Italiana*, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Nogarole Rocca (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali nei confronti di centotrentacinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centotrentasette unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. F.lli Martinelli*, con sede in Campo Tizzoro (Pistoia) e unità di Campo Tizzoro (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali ripartite su quattro giorni lavorativi a settimana per l'intero organico di sedici unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.c. a r.l. Edilter*, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,65 ore medie settimanali con orario giornaliero di 7 ore e con quattro giornate lavorative alla settimana; è prevista inoltre la sospensione dal lavoro di tutti i lavoratori interessati alla solidarietà per una ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi dicembre ed agosto. I lavoratori interessati ammontano a centoduc unità su un organico di trecentosessantasei unità, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Onama unità mensa c/o elicotteri meridionali*, con sede in Milano e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di ventuno lavoratori su un organico complessivo di ventuno unità, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Onama unità mensa c/o Rotostar*, con sede in Milano e unità di Ceprano (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di quattro lavoratori su un organico complessivo di quattro unità, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Nova*, con sede in Giulianova (Teramo) e unità di Giulianova (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di diciannove operai e un impiegato su un organico complessivo di ventidue unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Telemarsicabruzzo*, con sede in Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila) e unità di Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di quattordici lavoratori su un organico complessivo di quindici unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. S.I.T.E.*, con sede in Bologna e unità di Teramo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per tre impiegati amministrativi; una riduzione su base annuale per cinque impiegati tecnici pari a 1840 ore (quarantasei settimane annue); una riduzione su base annuale e settimanale per settantanove operai per complessive 632 ore, così come riportato nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Siemens*, con sede in Milano e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di tre lavoratori su un organico complessivo di ottantatre lavoratori dell'unità di Torino, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Siemens Nixdorf informatica*, con sede in Milano e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di tre lavoratori per trentasei in organico dell'unità di Torino, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Spega unità mensa c/o Lovere sidermeccanica*, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e unità di Lovere (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali nei confronti di quattro lavoratori, 20 ore settimanali nei confronti di tre lavoratori su un organico complessivo di duecentodue unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Onama - La Grande Ristorazione unità mensa c/o Alumix*, con sede in Milano e unità di Feltre (Belluno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali nei confronti di un dipendente, da 30 ore settimanali a 22 ore settimanali nei confronti di quattro dipendenti, da 26 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di un dipendente da 20 ore settimanali a 18 ore settimanali nei confronti di un dipendente su un organico complessivo di otto unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *Ditta Antonio Boccuto*, con sede in Bitritto (Bari) e unità di Bitritto (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali, con orario 8-14, nei confronti di ventidue lavoratori a fronte di un organico complessivo di ventiquattro unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

94A1587-94A1734

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 226 datata 3 febbraio 1994, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

Musiclub coop. amatori della musica, con sede in Trieste, costituita il 29 novembre 1982 per rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste;

Coop. ambientale ecologica triestina - Soc. coop. a r.l., con sede in Trieste, costituita l'8 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste;

Coop. agricola Marianese - Soc. coop. a r.l., con sede in Mariano del Friuli, costituita il 25 febbraio 1980 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons.

94A1733

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonchè il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalita ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **REGGIO EMILIA**
  Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
  Via Farini, 1/M
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  L.E.G. - Libreria Economico-Giuridico
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria SANTUCCI ROSINA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI.E.M.
  Via Capriglione, 42-44
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRATELLI LATERZA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  di Lecce Spazio Vivo
  Via M. Di Pietro, 28
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele,
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Editrice BARONI
  di De Mori Rosa s.a.s.
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  San Marco 4742/43
  Calle dei Fabri
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300